



**Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli**

Ai Direttori Generali AA. SS. LL

Ai Referenti aziendali attività di controllo

Ai Direttori Generali Aziende Ospedaliere

Ai Policlinici Universitari e I.R.C.C.S

Agli Ospedali Classificati

Alle Associazioni di Categoria

URGENTE

Inviata mezzo PEC

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID -19 – Chiarimenti in merito all'accesso del personale di controllo presso le strutture ospedaliere di ricovero in acuzie e post-acuzie per lo svolgimento delle attività di cui al DCA 509/2018.

Sono pervenute alle scrivente Area richieste di chiarimento in merito alle modalità di accesso e di svolgimento delle attività di controllo esterno presso le strutture ospedaliere di ricovero e cura nel corso dell'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Come è noto l'Allegato B al DCA U00509/2018 al paragrafo 3.1.2. dispone che *“gli erogatori possono rendere disponibile la documentazione richiesta per il controllo su formato digitale qualora vi sia la dichiarazione da parte del Direttore Sanitario della struttura che la versione digitale della documentazione è completamente conforme all'originale”* Si raccomanda, pertanto, a tutti destinatari in indirizzo, in considerazione anche di quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2020 (art.1, punti 7 e 8) di privilegiare tale modalità di acquisizione della documentazione sanitaria. Il personale di controllo acquisita la documentazione con relativa dichiarazione del direttore sanitario procederà al controllo presso i propri uffici, nel rispetto della normativa sulla privacy. La direzione sanitaria delle struttura dovrà comunicare al personale di controllo il nominativo del rappresentante unico della



**Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli**

struttura che si relazionerà con gli stessi per tutta la durata del controllo, garantendo così il diritto di partecipazione delle strutture alle operazioni di controllo.

L'attività di controllo esterno presso le strutture sanitarie dovrà essere effettuato solo in caso di comprovata impossibilità da parte delle stesse di fornire la documentazione sanitaria richiesta su supporto digitale.

In tal caso le strutture dovranno garantire quanto disposto dal DCA 509/2018, art. 6, comma 4¹ garantendo per l'intera durata delle attività di controllo, la messa a disposizione di locali adibiti esclusivamente ad attività di tipo amministrativo ed accessibili senza dover transitare attraverso aree deputate ad attività sanitarie sensibili quali ad. es DEA /PS.

Il personale di controllo dovrà accedere esclusivamente ai locali a loro assegnati rispettando le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del D,P.C.M del 04.03.2020².

Considerata l'estrema importanza della questione, si raccomanda la massima diffusione della presente comunicazione.

Il Dirigente dell'Area

Daniela Russetti

IL DIRETTORE
Renato Botti

¹ “Per l'intera durata del controllo, le Strutture sono tenute a mettere a disposizione locali idonei, anche dal punto di vista delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, da individuarsi tenendo conto del numero di cartelle da controllare (le quali devono rimanere a disposizione degli operatori sino alla fine del controllo) e del numero dei medici accertatori presenti”.

² Misure igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.